



Comune di Pesaro

Statuto

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n 35 del 20 marzo 2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 7 luglio 2006
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 2 febbraio 2009
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 23 novembre 2009

Indice

Titolo I I principi fondamentali .	pag. 3
Titolo II Le funzioni.	pag. 6
Titolo III I rapporti tra i cittadini e le istituzioni	pag. 8
Capo I – La partecipazione	pag. 8
Capo II – La pubblicità	pag. 12
Capo III – Il Difensore civico	pag. 14
Titolo IV Gli organi del Comune	pag. 16
Capo I – Il Consiglio	pag. 16
Capo II – Il Sindaco	pag. 21
Capo III – La Giunta	pag. 22
Titolo V Il decentramento	pag. 24
Titolo VI L'ordinamento degli uffici	pag. 27
Capo I – L'organizzazione	pag. 27
Capo II – Il personale	pag. 28
Titolo VII La finanza	pag. 30
Titolo VIII Norme transitorie e finali	.pag. 32

TITOLO I

I principi fondamentali

Articolo 1

Il Comune di Pesaro

1. Il Comune di Pesaro è ente esponenziale della collettività che vive nel suo territorio e ne cura gli interessi. Promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro dei principi costituzionali.
2. Il Comune promuove la cooperazione con gli altri enti locali all'interno dell'Unione europea, nel quadro dei principi della Carta europea delle autonomie locali.

Articolo 2

Le finalità

1. Il Comune informa la sua attività al principio del pieno sviluppo della persona umana.
2. Attua una politica a sostegno e valorizzazione della famiglia, riconoscendone il determinante ruolo sociale.
3. Concorre alla realizzazione di un sistema educativo equo ed efficiente e delle condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
4. Attua una politica a sostegno della formazione professionale e dell'inserimento dei giovani nella vita sociale ed economica.
5. Persegue la piena affermazione giuridica, sociale ed economica della donna.
6. Riconosce e tutela i diritti all'infanzia, facendo propri i principi delle convenzioni adottate dall'UNICEF e dall'ONU.
7. Riconosce e tutela il ruolo sociale delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza.
8. Riconosce il fondamentale diritto alla salute con particolare riguardo alle condizioni dei luoghi di lavoro e alla piena fruizione della città. Attua politiche di prevenzione e di tutela del disagio psichico e fisico.
9. Riconosce e promuove il valore del patrimonio artistico, storico ed archeologico e li tutela quali fondamento dell'identità cittadina.
10. Riconosce e tutela il patrimonio ambientale e promuove la diffusione di modelli compatibili con lo sviluppo sostenibile.
11. Promuove le attività ludiche e sportive riconoscendone anche la loro funzione educativa e di prevenzione del disagio.
12. Sostiene iniziative volte a favorire l'integrazione degli immigrati.
13. Adotta le misure necessarie a rendere gli orari degli uffici e dei servizi pubblici coerenti con i tempi di vita dei cittadini.
14. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
15. E' l'esecutore testamentario di Gioacchino Rossini e conserva, valorizza e diffonde il patrimonio culturale del grande Maestro, anche attraverso le istituzioni allo scopo create.

Articolo 3

Principio di autonomia

1. Il Comune esercita la propria autonomia nel quadro dei principi inderogabili stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali del Comune. In particolare:
 - a. specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - b. stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme del decentramento e di collaborazione con gli altri comuni e la Provincia di Pesaro e Urbino, gli istituti della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dello statuto, oltre che dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4

Principio di sussidiarietà

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, assicurando che le proprie funzioni siano svolte dagli uffici territorialmente più vicini ai cittadini, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.
2. Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
3. Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

Articolo 5

Principio di uguaglianza

1. È dovere di tutti gli organi comunali e di coloro che svolgono compiti di pubblico interesse tutelare e promuovere l'eguaglianza dei cittadini.
2. Nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, gli stranieri che risiedono nel territorio comunale sono equiparati ai cittadini residenti.

Articolo 6

Azioni positive

1. Il Comune adotta azioni positive per tutelare i soggetti svantaggiati.
2. Previene le discriminazioni di tipo sessuale e adotta misure per porvi rimedio.
3. Promuove l'uso di nuove forme di organizzazione del lavoro.
4. Il Comune ispira la propria azione al principio della parità di opportunità tra uomo e donna

Articolo 7

Principio di distinzione tra politica e amministrazione

L'amministrazione è distinta dagli organi di governo. Questi ne determinano gli obiettivi e ne accertano il raggiungimento.

Articolo 8

Rapporti con altre istituzioni pubbliche

Il Comune promuove la cooperazione con le altre istituzioni pubbliche, in particolare con gli enti locali della Regione Marche, nella programmazione e nell'attuazione di politiche comuni nell'interesse della collettività locale.

Articolo 9

Principi di programmazione e partecipazione

Il Comune ispira la propria azione ai principi della programmazione e della partecipazione, valorizzando l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali, ed in particolare delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 10

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede del Comune di Pesaro è situata nel Palazzo civico, ubicato in Piazza del Popolo. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
2. Lo stemma del Comune è dato dallo scudo con l'immagine della quercia con rami intrecciati, le mani che si stringono e la scritta "*perpetua et firma fidelitas*". Il bianco e il rosso costituiscono i colori ufficiali della Città e compongono le insegne del Comune.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II

Le funzioni

Articolo 11

I principi sull'attività

1. L'attività del Comune si svolge nell'interesse del pubblico, estendendo, per quanto possibile, le utilità prodotte e il loro ambito di fruizione.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurandosi adeguate risorse organizzative e finanziarie e nell'osservanza degli equilibri finanziari previamente determinati e dei principi di imparzialità, buon andamento e pubblicità.
3. Gli uffici comunali operano tramite procedimenti rapidi e finalizzati all'adozione degli atti conclusivi, in modo che sia assicurata la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni, nonché la distinzione delle sfere di responsabilità.
4. Gli uffici comunali e i gestori dei servizi pubblici elaborano specifici indicatori delle attività da svolgere e provvedono alla rilevazione dei costi di gestione.
5. Sono garantiti i diritti all'informazione e alla partecipazione di tutti coloro che vi abbiano interesse.
6. Il Comune, per motivate esigenze di economicità, efficienza ed efficacia, può conferire a soggetti esterni all'amministrazione, tramite apposite convenzioni, stipulate a seguito di procedure ad evidenza pubblica, lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di atti conclusivi di procedimenti, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Articolo 12

I principi e i modi di organizzazione dei servizi pubblici

1. Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari nell'interesse del pubblico.
2. Per ciascuno di essi, il Comune promuove l'adozione di apposite carte dei servizi. Queste si ispirano ai principi di continuità, trasparenza, eguaglianza ed efficienza, nonché dell'utilizzo equilibrato delle risorse naturali. Le carte stabiliscono indicatori di qualità, generali e specifici, non inferiori a quelli stabiliti in sede nazionale e, comunque, tali da indurre ad un miglioramento delle prestazioni erogate.
3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici, sono utilizzate le forme di gestione previste dalla legislazione vigente che consentano di elevarne il rendimento e di diminuirne i costi.
4. Le limitazioni alla libertà di concorrenza non sono ammesse salvo che nella misura minima indispensabile per la tutela dello specifico interesse perseguito ed essere motivate in modo specifico. Negli altri casi, i rapporti con i soggetti erogatori sono regolati da contratti di servizio, per una durata commisurata al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi e agli investimenti necessari. Nella scelta degli organi di vertice sono osservati criteri di professionalità e competenza.

Articolo 13

La tutela dei diritti degli utenti

1. Le regole sull'assunzione dei servizi pubblici locali definiscono le modalità attraverso le quali le associazioni di rappresentanza degli utenti partecipano alla fissazione degli standard e alla vigilanza della loro osservanza.
2. Il Comune favorisce l'accesso degli utenti a quote del capitale delle società a partecipazione comunale esercenti pubblici servizi.

Articolo 14

La regolazione dei servizi pubblici

1. I soggetti che erogano servizi pubblici ne verificano costantemente l'adeguatezza rispetto ai principi e agli standard prestabiliti, adottando in modo tempestivo i correttivi che si rendano necessari.
2. Con apposito regolamento, è istituita un'autorità di regolazione dei servizi pubblici, con il compito di verificare, in contraddittorio con i gestori dei servizi, l'adeguatezza degli standard e la loro osservanza, anche in rapporto alla congruità delle tariffe. Il regolamento disciplina forme di conciliazione per risolvere le controversie tra i soggetti gestori dei servizi e coloro che ne fruiscono.
3. L'autorità riferisce direttamente al Consiglio comunale circa gli esiti dei controlli eseguiti. Ne assicura la conoscibilità da parte del pubblico, anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO III

I rapporti tra i cittadini e le istituzioni

Capo I - La partecipazione

Articolo 15

I titolari dei diritti di partecipazione

I diritti connessi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo possono essere esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune, dai cittadini non residenti nel Comune, ma che nello stesso lavorino o studino, dagli apolidi e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune.

In particolare viene valorizzata la partecipazione dei bambini e delle bambine attraverso il progetto "Pesaro Città dei Bambini".

Articolo 16

Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro, favorendo e promuovendo la loro partecipazione all'elaborazione delle decisioni inerenti gli interessi da loro rappresentati.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1, il Comune, con le modalità specificate nel regolamento sulla partecipazione, costituisce ed aggiorna l'albo delle libere forme associative. A tale albo, che può essere suddiviso in sezioni, sono iscritti tutti gli organismi indicati al comma 1 che ne facciano richiesta mediante la presentazione di una domanda in cui siano indicate le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, l'entità del bilancio e gli organi dotati della rappresentanza. Ai fini dell'iscrizione, il Comune, nelle forme e nei modi indicati in via generale dal regolamento, può richiedere il possesso di determinati requisiti.
3. Gli iscritti all'albo sono informati, per quanto possibile, sull'attività del Comune. Quest'ultimo invia agli iscritti tutti gli atti che sono specificamente individuati dal regolamento sulla partecipazione, ferma restando la possibilità per i soggetti compresi nell'albo di richiedere l'invio di qualsiasi atto riguardante il proprio settore di attività. Inoltre, gli iscritti sono sentiti in sede di formazione dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei programmi di investimento.
4. Il Comune sostiene le attività e i programmi dei soggetti iscritti all'albo delle libere forme associative, anche mettendo a loro disposizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento sulla partecipazione, le strutture e i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse locale, alle quali può assegnare i fondi necessari, secondo i criteri e le modalità stabiliti in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue eventuali modificazioni.
5. Assicura la presenza di rappresentanti di tali soggetti negli organismi consultivi e di partecipazione e li coinvolge nella soluzione su singole questioni, anche tramite le commissioni consiliari.

6. Riconosce ai soggetti iscritti all'albo la facoltà di presentare istanze e proposte, nonché di partecipare alle consultazioni popolari.

Articolo 17

Gli organismi di partecipazione popolare

1. Il Consiglio Comunale istituisce, e disciplina con apposito Regolamento, organismi di rappresentanza del territorio, con lo scopo di attuare i principi di partecipazione, sussidiarietà e solidarietà. A tali organismi, costituiti dopo l'elezione del Sindaco, il Consiglio Comunale riconosce le prerogative istituzionali nel rispetto della normativa vigente. L'istituzione di tale forma di rappresentanza è alternativa all'attivazione di quanto previsto dal Titolo V dello Statuto.
2. Il Comune favorisce altresì la costituzione, su base democratica, di organismi di partecipazione popolare, quali ad esempio, consulte, comitati, osservatori, aventi anche un ambito territoriale limitato. Al momento della loro costituzione, ne sono definite le finalità, la durata, la composizione, nonché le modalità di utilizzo dei risultati conseguiti, fermo restando che il mancato utilizzo di tali risultati deve essere adeguatamente motivato.
3. Al fine di assegnare autonoma espressione alla partecipazione delle donne e di costituire un osservatorio sulla condizione delle donne è istituito il "Forum cittadino delle donne", composto dalle rappresentanti delle associazioni femminili e dalle donne elette nei consigli Comunale e di Circoscrizione.

Articolo 18

Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio e la Giunta promuovono, anche su richiesta degli organismi di partecipazione popolare di cui al precedente articolo, consultazioni della popolazione o di particolari settori di essa su programmi, iniziative e proposte di interesse per la collettività.
2. La consultazione si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione. Essa riguarda materie di esclusiva competenza locale, deve essere adeguatamente pubblicizzata e può avvenire anche attraverso le tecniche dell'informazione e della comunicazione. I risultati della consultazione, che devono essere resi noti con idonee forme di pubblicità, sono comunicati all'organo promotore, che ne tiene conto ai fini della determinazione da assumere.
3. La consultazione della popolazione può essere promossa anche dai Consigli circoscrizionali, con le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione.
4. Al fine di favorire la valorizzazione ed il sostegno politico della famiglia, è istituita la "Consulta delle associazioni familiari".

Articolo 19

Azione popolare, istanze, petizioni e proposte

1. L'azione popolare si esercita nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.

2. Con le modalità prescritte nei commi successivi, i soggetti indicati all'articolo 15 hanno diritto di presentare agli organi del Comune e delle circoscrizioni, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale e circoscrizionale per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata, senza particolari formalità, in forma scritta al Sindaco, che la esamina tempestivamente, rispondendo nel termine di trenta giorni.
4. La petizione, sottoscritta da almeno trenta dei soggetti indicati all'articolo 15, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che la trasmette tempestivamente all'organo competente.
5. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
6. La proposta, sottoscritta da almeno duecento dei soggetti indicati all'articolo 15, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se concerne una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, il regolamento sulla partecipazione riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi degli uffici competenti. In ogni caso la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.
7. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
8. Il Comune assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte. In ogni caso, provvederà ad inoltrare all'ufficio di presidenza l'elenco di quelle respinte.
9. Le modalità di esercizio di istanze, petizioni e proposte è ulteriormente disciplinato dal regolamento sulla partecipazione. Il regolamento sul decentramento disciplina le modalità di presentazione di istanze e petizioni agli organi delle circoscrizioni.

Articolo 20

I referendum

1. Con le modalità previste dal presente statuto e dall'apposito regolamento, il Sindaco, su proposta della popolazione indice referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo. Su proposta di almeno due terzi dei consiglieri, il Sindaco indice referendum di tipo consultivo.
2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:
 - a. bilanci, tributi, tariffe;
 - b. nomine, designazioni, revoche, decadenze;
 - c. gestione del personale;

- d. provvedimenti di tutela delle minoranze;
 - e. provvedimenti emessi in esecuzione di norme di legge;
 - f. norme statutarie.
3. Il quesito oggetto del referendum deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare la copertura di tali oneri. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornendogli le informazioni necessarie.
 4. Qualora il referendum sia proposto dalla popolazione, è necessario che la richiesta sia accompagnata da un numero di sottoscrizioni pari a un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum consultivo e propositivo, da un numero di sottoscrizioni pari a un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum abrogativo.
 5. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Su richiesta motivata dei promotori, la consultazione può essere estesa ai cittadini residenti, agli apolidi e agli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età..
 6. I referendum consultivi e propositivi sono validi se alla votazione ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Il referendum abrogativo è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto. In ogni caso, le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Comune si conforma al risultato del referendum abrogativo e tiene conto del risultato di quelli consultivi e propositivi.
 7. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di cui al comma 4, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole di due terzi dei componenti. Dopo tre votazioni inutili è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed è composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali.
 8. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità. Nel caso in cui siano dichiarati ammissibili, le firme di cui al comma 4 sono depositate nel termine di quattro mesi dalla data dell'esito del giudizio indicato al comma precedente.
 9. Le proposte di referendum che non abbiano raggiunto il quorum sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni. A questo scopo si osserva il procedimento disciplinato dall'articolo 19.

Articolo 21

La partecipazione procedimentale

1. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune, nello svolgimento di tutti i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, comunica l'inizio dell'attività amministrativa ai diretti destinatari degli effetti dell'atto finale, ai soggetti che per

legge debbono intervenire, ai soggetti diversi dai diretti destinatari che, purché individuati o facilmente individuabili, ricevano un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Possono partecipare al procedimento anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa comunque derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. La comunicazione di cui al comma 1, che necessita esclusivamente della forma scritta, è personale, salvi i casi in cui essa risulti particolarmente gravosa, per i quali è possibile ricorrere a forme alternative di volta in volta stabilite.
4. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che debbono essere valutati dal responsabile dell'ufficio procedente, di essere sentiti personalmente, ove ne facciano richiesta.
5. I procedimenti amministrativi del Comune possono concludersi con un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero che lo sostituisca.
6. La partecipazione è esclusa nei casi di urgenza qualificata e motivata, nel caso di procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti cautelari, nei casi in cui essa non apporti alcuna utilità allo svolgimento dell'attività amministrativa, nei procedimenti elencati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Nei procedimenti relativi alla formazione di atti normativi o amministrativi generali l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica, svolta nella forma del pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un quinto di consiglieri comunali oppure di un Consiglio circoscrizionale. L'istruttoria è, altresì, indetta quando ne facciano richiesta almeno duecento persone.

Capo II - La pubblicità

Articolo 22

Il diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione della popolazione, considerandolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per la effettiva partecipazione della collettività alla vita sociale e politica del Comune.
2. L'attività di informazione è effettuata in qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza e mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione, secondo un piano annuale redatto dal Comune.
3. Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'Ufficio Stampa e quelle di comunicazione attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. Gli uffici operano con modalità stabilite dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.

Articolo 23

L'accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce l'applicazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
3. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, il quale, sentito il responsabile del procedimento, può vietarne l'esibizione.
4. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di accesso nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
5. I soggetti gestori dei servizi pubblici locali, gli enti dipendenti e gli organismi partecipati o sovvenzionati dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività ai principi dettati dal presente articolo. Il Comune, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione dei cittadini sull'attività delle società a cui partecipa.

Articolo 24

La pubblicità degli atti comunali

1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge o se, rivestono carattere di documenti informatici, mediante inserimento nella banca dati del comune, accessibile al pubblico:
 - a) le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - b) le ordinanze sindacali e gli atti a contenuto generale;
 - c) le determinazioni sindacali di attribuzione degli incarichi direzionali, corredate dall'individuazione delle tipologie provvedimentali rimesse alla competenza dei loro titolari, e gli atti mediante i quali questi ultimi ne delegano l'eventuale responsabilità al personale afferente alla struttura da essi diretta;
 - d) gli altri atti indicati dal regolamento sull'accesso.
2. Tali atti sono, altresì, resi pubblici anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.
3. L'Ufficio del Consiglio, tiene secondo le modalità stabilite dal regolamento, un albo in cui sono raccolti i nominativi dei rappresentanti del Comune.
4. Il regolamento stabilisce le procedure relative alla selezione degli atti di competenza comunale che vanno affissi negli appositi spazi predisposti negli uffici delle circoscrizioni.
5. Il Bollettino ufficiale del Comune, ai sensi del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 56, rende pubblici gli atti del Consiglio, della Giunta, del Sindaco e dei consigli di Circoscrizione.

Capo III – Il Difensore Civico

Articolo 25

Il Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'amministrazione comunale. Tutela i cittadini singoli o associati nei confronti della amministrazione comunale e degli enti o organismi controllati dal Comune.
2. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni e le modalità di svolgimento dell'attività del Difensore Civico.
3. All'ufficio del Difensore Civico è eletta persona che, per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
4. Il Difensore Civico è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni distinte tale maggioranza non viene raggiunta, la votazione è ripetuta ed il Difensore Civico è eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
5. Il Difensore Civico dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, ed è rieleggibile una sola volta. Rimane in carica fino alla nomina del sostituto e cessa dalla carica prima della scadenza del mandato:
 - a) per dimissioni,
 - b) a seguito di approvazione da parte del Consiglio, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, di una mozione di sfiducia;
6. Il regolamento stabilisce le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché le ipotesi di revoca.
7. Le disposizioni di cui al presente Capo III cessano di avere applicazione in caso di entrata in vigore di disposizione di legge di espressa soppressione della figura del difensore civico comunale.

Articolo 26

Le funzioni

1. Il Difensore Civico segnala al Consiglio Comunale, di propria iniziativa o a domanda di singoli ed associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione.
2. Il Difensore Civico ha facoltà di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività. Può fare iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale questioni di particolare rilevanza relative all'espletamento del suo mandato.
3. Il Difensore Civico ha facoltà di accedere a tutti i documenti amministrativi del Comune e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Gli amministratori del Comune e degli enti ed istituzioni sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni richieste entro un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico presenta una relazione sulla propria attività al Consiglio comunale. Il Consiglio iscrive la relazione all'ordine del giorno, la discute in pubblica seduta e ne cura la massima diffusione.
5. Il Difensore Civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
6. Il Difensore Civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Articolo 27

Ufficio ed indennità

Il Difensore Civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un proprio ufficio composto da personale comunale o esterno secondo le modalità stabilite dal regolamento, che determina anche la misura e i modi di corresponsione dell'indennità.

TITOLO IV

Gli Organi del Comune

Articolo 28

Gli organi di governo

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

Capo I– Il Consiglio

Articolo 29

Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali ed i regolamenti di cui la legge espressamente gli attribuisce la competenza. Non può delegare tale potestà ad altri organi..
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio è altresì dotato di autonomia finanziaria. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale autonomia.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate provvedendo alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
7. Nella prima seduta, presieduta dal consigliere anziano, il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese:
 - a. provvede alla convalida degli eletti;
 - b. giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge,
 - c. disponendo le eventuali surrogazioni;
 - d. elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;
 - e. elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, secondo le modalità di cui all'art. 36.
8. Nel corso della seduta, il Sindaco presta giuramento nella formula che segue:
"Giuro di rispettare e difendere la Costituzione e le leggi della Repubblica e di improntare la mia attività amministrativa al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale, dei principi di trasparenza e collegialità nell'azione e dei principi e finalità contenuti nello Statuto"

Articolo 30

Il consigliere straniero aggiunto

1. E' istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, regolarmente residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Comunale.

2. L'elezione del Consigliere Straniero Aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 31

Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini

Il comune promuove l'elezione del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini.

Articolo 32

I consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento:
 - a) partecipa alle sedute del Consiglio, prende la parola, presenta proposte di delibera, presenta proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e vota su ciascun oggetto dell'ordine del giorno;
 - b) esercita l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla delibera del Consiglio;
 - c) presenta mozioni al Presidente del Consiglio;
 - d) presenta interrogazioni e interpellanze al Sindaco, in ordine all'andamento dell'attività comunale ovvero dei soggetti, pubblici e privati, dipendenti, partecipati o, comunque, controllati dal Comune, a cui il Sindaco, o suo delegato, risponde, entro trenta giorni;
 - e) ottiene dal Segretario Generale, dai dirigenti, dagli uffici del Comune, nonché dai soggetti, pubblici e privati, dipendenti, partecipati o, comunque, controllati dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato, rimanendo tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
 - f) ha facoltà di accedere a tutti i documenti amministrativi del Comune e di estrarne copia nei termini previsti dal regolamento. Al consigliere non può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. Al consigliere comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
4. Il consigliere è tenuto, ai sensi di legge, a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nonché le spese sostenute per la campagna elettorale.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni al consigliere viene corrisposta, fatta salva la possibilità di opzione per il gettone di presenza da esercitarsi al momento dell'entrata in carica, una indennità di funzione stabilita dalla legge.

Articolo 33

L'entrata in carica, le dimissioni, la decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri, in forma scritta, al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci

giorni, procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. È soggetto a decadere il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su iniziativa di uno dei componenti del medesimo, vagliate le ragioni esposte dall'interessato. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla pronuncia di decadenza, procede alla surrogazione del consigliere decaduto.

Articolo 34

I gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi ed eleggono al proprio interno i capi gruppo.
2. Il consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale alla quale abbia aderito deve darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio, con l'accettazione del nuovo gruppo, se esistente.
3. Sono assicurate le risorse finanziarie, le attrezzature ed i servizi necessari ai gruppi per l'espletamento delle loro funzioni, le cui modalità d'uso sono stabilite dal regolamento consiliare.

Articolo 35

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale
2. Presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o in caso di impedimento, presiede il Vice Presidente. Qualora anche quest'ultimo sia assente o impedito, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige i lavori e le attività. E' tenuto ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio prevedendo anche il ricorso a strumenti informatici e telematici.
5. Al fine della convocazione del Consiglio, il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, predispone l'ordine del giorno e fissa il giorno e l'ora della seduta, assicurando in ogni caso l'iscrizione degli oggetti preventivamente comunicatigli dal Sindaco.
6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. I verbali delle deliberazioni consiliari sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.
7. Il Presidente, convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio. Tale ufficio coadiuva il Presidente nella definizione del programma dei lavori del Consiglio e nel coordinamento delle attività delle commissioni consiliari. Alle riunioni dell'ufficio può essere invitato, senza diritto di voto, il Sindaco, o un suo delegato. Il regolamento può attribuire all'ufficio di presidenza ulteriori compiti.
8. Il Presidente attiva il lavoro delle commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni.

9. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della Municipalità.
10. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dal Vice Presidente

Articolo 36

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene, nella prima seduta del Consiglio, con votazione unica e voto limitato ad un candidato. Il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti tra i consiglieri, con esclusione dall'elettorato passivo del Sindaco. Essi non possono essere entrambi espressione dei gruppi consiliari di maggioranza o di quelli di minoranza.
2. È eletto Presidente il consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza dei voti. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto Presidente il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica il consigliere più anziano di età.
3. Qualora il Presidente sia espressione di un gruppo consiliare di maggioranza, è eletto Vice Presidente il consigliere di un gruppo consiliare di minoranza che, nella votazione in cui si è effettuata l'elezione del Presidente, abbia ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il Presidente sia espressione di un gruppo consiliare di minoranza, è eletto Vice Presidente il consigliere di un gruppo consiliare di maggioranza che, nella votazione in cui si è effettuata l'elezione del Presidente, abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica il consigliere più anziano di età.

Articolo 37

Le commissioni consiliari

1. Sono istituite commissioni permanenti, per aree organiche, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio. Le commissioni permanenti, composte di consiglieri, sono costituite con criterio proporzionale, garantendo, nel complesso, la rappresentanza di tutti i gruppi.
2. E' istituita la Commissione delle donne elette.
3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal regolamento.
4. I presidenti delle commissioni permanenti istituite con finalità di controllo sono eletti tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione. Tali commissioni sono composte, in eguale numero, da consiglieri della maggioranza e delle opposizioni. Il Presidente esprime il proprio voto soltanto in caso di parità.
5. Alle commissioni permanenti può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione di criteri-guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione generale qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.

6. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire commissioni d'inchiesta. Esse rendono noti al Consiglio i risultati delle indagini svolte entro un termine fissato nella delibera di istituzione. Possono far parte di tali commissioni esperti esterni al Consiglio. La presidenza delle commissioni d'inchiesta è assegnata ad un rappresentante dei gruppi consiliari delle opposizioni.
7. Il Consiglio può istituire, inoltre, commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
8. Le commissioni consiliari possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Inoltre, possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Articolo 38

La presentazione delle linee programmatiche

1. Entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi venti giorni, ciascun consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti dieci giorni, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone il documento al Consiglio nella sua forma definitiva, per ottenerne l'approvazione.
2. La medesima procedura deve essere seguita per l'eventuale adeguamento del documento.
3. L'attuazione delle linee programmatiche è oggetto di verifica biennale da parte del Consiglio. A tal fine, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro e non oltre sessanta giorni dallo scadere del primo e del secondo biennio di mandato, un documento in cui si illustrano, globalmente e per settori di attività, l'attività svolta, i risultati ottenuti, lo stato di realizzazione del programma di governo.

Articolo 39

Funzioni di indirizzo e controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, nell'adozione, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per
 1. aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
 2. Tali indirizzi sono adottati per politiche, finalità ed attività omogenee e devono esplicitare i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati e i costi degli interventi.

3. Il Sindaco e la Giunta forniscono, anche su richiesta del Consiglio, rapporti per settori di attività che consentono di apprezzare la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

Capo II- Il Sindaco

Articolo 40

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune. E' l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende all'attività dell'ente, garantendone la conformità con le linee programmatiche. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori, al Segretario Generale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione nonché, per attività e durata circoscritte a singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione, ai consiglieri.
4. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio.

Articolo 41

La cessazione dalla carica del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, producono lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tali evenienze, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

Articolo 42

Il vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Capo III– La Giunta

Articolo 43

La Giunta

1. Il Sindaco presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'azione comunale.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche. Il Sindaco può ripartire tra gli assessori i relativi compiti di indirizzo e controllo. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Generale, degli organi di governo delle circoscrizioni e dei dirigenti od altri funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

Articolo 44

La composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori da nominare entro il limite massimo consentito dalla legge.
2. Possono essere nominati assessori, anche, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere, che non abbiano già ricoperto consecutivamente la carica di assessore nei due precedenti mandati. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.

Articolo 45

Il funzionamento della Giunta

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco o del vice Sindaco.
2. La Giunta invia periodicamente all'ufficio di presidenza del Consiglio il proprio programma generale dei lavori.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesegretario. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui siano state attribuite funzioni di direzione, nonché nei casi di cui agli articoli 19, comma 6, e 51, comma 4, lettera c, del presente statuto. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 46

Gli assessori

1. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.
2. In particolare, ciascun assessore, sulla base del documento programmatico presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, elabora ed aggiorna annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintende, nel quale sono determinati gli indirizzi di azione, i risultati da raggiungere e gli standard di qualità delle singole prestazioni che devono comunque essere rispettate.
3. Tale programma, predisposto con il contributo del dirigente competente, è approvato dalla Giunta, portato alla conoscenza del Consiglio e costituisce il termine di riferimento per la stesura del piano di azione elaborato dai dirigenti, sulla cui attuazione l'assessore vigila e risponde personalmente al Sindaco ed alla Giunta.
4. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
5. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
6. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.
7. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO V

Il decentramento

Articolo 47

Gli organi decentrati

Qualora sussistano le condizioni ed i presupposti di legge per l'esercizio decentrato delle funzioni e delle competenze del Comune, viene data piena attuazione alle norme del presente Titolo attraverso l'istituzione di appositi organi, previa consultazione dei cittadini e delle formazioni sociali.

Articolo 48

Le circoscrizioni

1. Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni, quali ambiti degli organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio comunale al Consiglio di Circoscrizione.
2. La Circoscrizione è sede di servizi decentrati del Comune e fonda la propria attività sulla partecipazione dei cittadini e delle associazioni operanti sul territorio. Favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte comunali.
 1. Promuove e coordina la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi di base. Coerentemente ai principi dello statuto, disciplina la partecipazione dei cittadini e delle forme associative alla vita della Circoscrizione.
 2. Il regolamento sul decentramento, approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, determina l'ambito territoriale ed il numero delle circoscrizioni, la loro organizzazione, le funzioni, le modalità di gestione dei fondi assegnati, le forme della partecipazione dei loro organi alle attività ed alle deliberazioni del Comune.
 3. L'ambito territoriale delle circoscrizioni è individuato con riferimento alla più idonea organizzazione dei servizi di base ed in funzione della valorizzazione delle diverse realtà storico-sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio.

Articolo 49

Il finanziamento delle circoscrizioni

1. Il Consiglio comunale provvede annualmente a quantificare le risorse da assegnare alle singole circoscrizioni per l'insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello che tiene conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare funzioni perequative e di riequilibrio.
2. Spetta ai consigli di Circoscrizione, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto delle risorse complessivamente disponibili e degli obiettivi indicati, formulare programmi-obiettivo nei quali determinare l'ammontare delle risorse occorrenti ai singoli servizi ed interventi.

Articolo 50

Gli organi delle circoscrizioni

Sono organi della Circoscrizione il Consiglio di Circoscrizione e il Presidente.

Articolo 51

Il Consiglio di Circoscrizione

1. In ogni Circoscrizione, il Consiglio rappresenta le esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune ed esprime tali esigenze nel partecipare alla definizione delle scelte fondamentali del Comune.
2. Il regolamento stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Circoscrizione in misura proporzionale agli elettori e comunque non superiore a quindici. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di elezione dei consiglieri sulla base del sistema proporzionale.
3. Ai Consigli di Circoscrizione è riconosciuta autonomia decisionale per l'esercizio delle attività di gestione dei servizi di base rivolti alla popolazione assegnategli o delegategli dal Comune, che trova limite nel rispetto degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dal Consiglio comunale.
4. Compete ai Consigli di Circoscrizione, nelle forme indicate dal regolamento:
 - a) deliberare sulle materie delegate e sui servizi assegnati;
 - b) esprimere pareri e proposte;
 - c) proporre atti deliberativi alla Giunta e al Consiglio comunale;
 - d) partecipare alla annuale formazione del piano delle opere;
 - e) rivolgere, tramite il proprio Presidente, interrogazioni al Sindaco;
 - f) proporre mozioni e ordini del giorno al Consiglio Comunale.
5. Spettano ai consiglieri di Circoscrizione, in quanto compatibili, le medesime prerogative previste per i consiglieri comunali, limitatamente agli atti di competenza della Circoscrizione ed a quelli indicati nel regolamento.
6. A ciascuna Circoscrizione viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento delle funzioni assegnategli, ivi compreso quello che opera nei servizi delegati. La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi delle circoscrizioni è affidata dal Sindaco ad un dipendente a cui sono attribuite le funzioni di direzione previste dal regolamento.
7. Le delibere dei consigli di Circoscrizione diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, nei modi previsti dal regolamento.

Articolo 52

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente secondo le modalità previste dal regolamento
2. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione, convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione e propone al Consiglio le delibere di sua competenza.
3. Tutela le prerogative dei consiglieri.
4. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della Circoscrizione, vigilando e dando impulso all'attività dei dipendenti che vi sono preposti.
5. Esercita le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento.

Articolo 53

Lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione può essere sciolto con provvedimento motivato del Sindaco allorché, nonostante la previa diffida, esso insista in gravi e persistenti violazioni di legge, del presente statuto o dei regolamenti o ne sia accertata l'impossibilità di funzionamento. Con il provvedimento di scioglimento, il Sindaco stabilisce la data delle nuove elezioni.
2. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e del Presidente della Circoscrizione sono rispettivamente esercitate dagli organi comunali competenti,

TITOLO VI

L'ordinamento degli uffici

Capo I- L'organizzazione

Articolo 54

Autonomia organizzativa

Il Comune ha autonomia organizzativa.

Articolo 55

L'articolazione degli uffici

1. Il Comune articola i propri uffici secondo aree funzionali, in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.
2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.
3. Possono essere istituiti uffici con scopi determinati, con l'indicazione del termine entro il quale debbono cessare la propria attività.

Articolo 56

Il regolamento di organizzazione

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
2. Il regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 57

I controlli interni

1. È compito dell'ufficio di valutazione dell'attività amministrativa effettuare controlli comparativi dei costi e dei rendimenti delle attività amministrative svolte dal Comune, nonché vagliarne le prospettive, suggerendo eventuali correttivi.
2. Il regolamento di organizzazione può prevedere altri compiti. In tal caso, ne disciplina le modalità di espletamento.
3. Gli esiti delle valutazioni effettuate sono resi noti, oltre che al Sindaco, al Consiglio comunale, almeno in sede di rendiconto. Il regolamento di organizzazione determina le forme di pubblicità degli esiti delle valutazioni.
4. I controlli interni sono strutturati secondo le tipologie previste dalla legge, anche a sostegno dell'attività di programmazione.

Capo II- Il personale

Articolo 58

I principi

1. Sulla base delle risorse assegnate dal bilancio, il Sindaco impartisce le direttive generali sull'azione amministrativa.
2. Nell'attribuzione degli incarichi devono risultare distinte le sfere di attribuzione e le relative responsabilità.
3. Il Comune adotta uno o più codici etici per coloro che assolvano, a qualsiasi titolo, compiti di interesse pubblico.

Articolo 59

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti
2. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco

Articolo 60

La dirigenza

1. I dirigenti svolgono tutti i compiti di gestione, inclusa l'adozione degli atti che rilevino verso l'esterno, che non può in alcun modo essere effettuata dagli organi di governo. Adottano, inoltre, gli atti delegati loro dal Sindaco.
2. Sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti. Il regolamento di organizzazione disciplina le forme di pubblicità dei risultati.
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto a tempo determinato dal Sindaco a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale.
4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Sovrintende alla gestione degli uffici nei modi previsti dal regolamento, curandone gli aspetti decisionali e organizzativi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi. Svolge i compiti previsti dal regolamento di organizzazione e quelli affidatigli dal Sindaco.
5. La copertura dei posti dei responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, avviene, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 61, anche, mediante contratto di lavoro a tempo determinato.
6. La competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio, spetta ai dirigenti. Il regolamento di organizzazione può stabilire i casi in cui i dirigenti dovranno sentire il parere non vincolante della Giunta, qualora il Sindaco, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per il governo dell'Ente.
7. Il dirigente è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 61

Principi sulla gestione del personale

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi, le condizioni per la loro valorizzazione professionale ed il miglioramento della prestazioni, al fine di qualificare la propria offerta di servizi e di contenerne i costi complessivi.
2. La gestione del personale è di competenza dei dirigenti.
3. Le decisioni relative all'assunzione, alla gestione e alla carriera del personale sono assunte in modo indipendente ed imparziale.
4. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione che consentano lo svolgimento dell'attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi idonei.

TITOLO VII

La finanza

Articolo 62

Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva, che esercita per dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei propri obiettivi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario.
2. Disciplina con regolamento le proprie entrate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto del contribuente.
4. Stabilisce tariffe, come corrispettivo dei servizi resi al pubblico, in modo da assicurare che la loro gestione sia in equilibrio e da favorire il miglioramento delle prestazioni erogate. Può disporre che le tariffe siano poste a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

Articolo 63

Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie

1. Il Comune può ricorrere a forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici, secondo le modalità ammesse dai principi generali dell'ordinamento finanziario.
2. Sono destinati agli investimenti pubblici anche i proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 64

La programmazione finanziaria

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse si ispirano ai principi della coerenza e dell'adeguatezza rispetto alle funzioni e ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità e della veridicità.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato al Consiglio Comunale almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
4. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Il regolamento di contabilità assicura la pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione. Può disporre altrettanto per gli altri atti di indirizzo.

Articolo 65

La gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria.
2. I servizi di tesoreria e di riscossione delle entrate tributarie sono affidati in concessione in base alle procedure stabilite dalla legge.
3. Per ogni deliberazione che comporti implicazioni finanziarie è necessario il parere di regolarità contabile da parte dell'ufficio di ragioneria.
4. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
5. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, dati relativi ai costi e ai rendimenti delle attività svolte e dei servizi erogati, nonché ai possibili miglioramenti.
6. Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, il regolamento adotta il sistema di contabilità più idoneo per l'assolvimento delle funzioni del Comune.

Articolo 66

L'organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità può affidare all'organo di revisione altre funzioni. Ne disciplina i modi di scelta, di esercizio delle attribuzioni e di cessazione dall'incarico.
3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e partecipa all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Articolo 67

Norme transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.
2. L'opzione tra indennità e gettoni di presenza va esercitata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
3. La durata dell'incarico del Difensore Civico, attualmente in carica, è prorogata fino alla scadenza prevista dall'art.25 comma 5.

Articolo 68

Modifiche e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni e le integrazioni, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme, al fine di evitare lacune normative.